

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

**27573-2017**

composta dai signori magistrati:

**dott. Angelo SPIRITO**

**dott. Franco DE STEFANO**

**dott. Chiara GRAZIOSI**

**dott. Augusto TATANGELO**

**dott. Cosimo D'ARRIGO**

ha pronunciato la seguente

**Presidente**

**Consigliere**

**Consigliere**

**Consigliere relatore**

**Consigliere**

Oggetto:

**RESPONSABILITÀ CIVILE  
P.A.  
ISTITUTO SCOLASTICO**

**MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA**

Ad. 25/10/2017 C.C.

R.G. n. 17948/2014

Rep. e.i.

*Ca. 27573*

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al numero 17948 del ruolo generale  
dell'anno 2014, proposto

da

**[REDACTED], quale  
genitore legale rappresentante, [REDACTED]**

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli  
avvocati Piero Carlo Gallo (C.F.: GLL PCR 43P08 L451W) e  
Mario Contaldi (C.F.: CNT MRA 33C20 H501M)

**-ricorrente-**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA - M.I.U.R. (C.F.: 80185250588), in per-  
sona del Ministro in carica**

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  
(C.F.: 80224030587)

**-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.  
1617/2013, pubblicata in data 8 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio  
del 25 ottobre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

**Fatti di causa**

**[REDACTED], quale legale rappresentante del figlio minore  
[REDACTED], ha agito in giudizio nei confronti del  
MIUR per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti**

*2017  
2016*

da quest'ultimo in conseguenza di un infortunio avvenuto durante l'orario scolastico.

La domanda é stata rigettata dal Tribunale di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'attrice, ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c..

Ricorre [redacted] contro la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il MIUR.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-*bis*.1 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. per aver erroneamente valutato le prove esistenti nonché dell'art. 2043 c.c. per non aver ritenuto esistente il nesso di causa tra l'evento e il danno».

Con il secondo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per non aver erroneamente illegittimamente ammesso la consulenza tecnica d'ufficio non avendo ritenuto esistenti i presupposti».

I primi due motivi del ricorso – aventi ad oggetto il nesso di causa tra l'incidente subito da [redacted] durante l'orario scolastico e il danno biologico di cui è stato chiesto il risarcimento – sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Gli elementi di prova acquisiti risultano correttamente valutati e le presunzioni correttamente applicate, sulla base del prudente apprezzamento del giudice di merito, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. e delle regole di distribuzione degli oneri probatori: all'esito di detta valutazione, il tribunale ha escluso in fatto la sussistenza del nesso di causa tra il fatto il fatto accaduto in orario scolastico (la caduta di [REDACTED] data 29 maggio 2009) e il danno alla salute dallo stesso lamentato (epifisiolisi all'anca destra, diagnosticata tra il 13 e il 29 luglio 2009).

Avendo il giudice di merito ritenuto sussistenti sufficienti elementi per escludere il suddetto nesso di causa, anche valutando la consulenza tecnica di parte prodotta da parte attrice (le cui conclusioni ha ritenuto di non poter condividere, perché formulate sulla base di dati di fatto smentiti dall'istruttoria), risulta altresì correttamente esclusa la necessità del ricorso all'ausilio di un consulente tecnico di ufficio.

In mancanza di una effettiva violazione delle norme di diritto richiamate da parte ricorrente, i motivi di ricorso in esame si risolvono dunque, in sostanza, nella censura di insindacabili accertamenti di fatto svolti in sede di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità.

2. Con il terzo motivo si denuncia «violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. nell'aver escluso la responsabilità giuridica in capo alle insegnanti ed alle assistenti nonché violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver omissso sul punto l'esame di fatti decisivi per il giudizio».

Il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto l'imputabilità al personale dell'istituto dell'incidente occorso [REDACTED] in orario scolastico.

Essendo però stato escluso il nesso di causa tra detto incidente e il danno lamentato, la questione risulta del tutto irrilevante, e di conseguenza le censure risultano inammissibili in quanto non attinenti alle effettive ragioni della decisione impugnata.

**3. Il ricorso è rigettato.**

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

**per questi motivi**

**La Corte:**

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 25 ottobre 2017.

**Il presidente**  
**Angelo SPIRITO**

Il Funzionario Giudiziario  
Impeccato BATTISTINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 21 NOV. 2017  
Il Funzionario Giudiziario  
Impeccato BATTISTA